



# *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

## **All. 1 - Nota descrittiva del fabbisogno**

L'Autorità di gestione sta elaborando il Programma Nazionale previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF).

Il fondo è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050. In conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/1060, il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Nell'Allegato D della Relazione per Paese pubblicato nell'ambito del Semestre Europeo 2020, la Commissione ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascuno stato membro. In quest'analisi l'Italia si caratterizza per la presenza di un settore energetico che contribuisce al 56% delle emissioni (dato al 2017) derivanti principalmente da impianti a carbone e siderurgici. Due aree sono state considerate meritevoli di attenzione in quanto dipendenti da attività economiche che producono elevati livelli di emissioni di gas serra (GHG) e pertanto inserite nel PN JTF: Taranto e il Sulcis-Iglesiente in Sardegna.

La dotazione finanziaria assegnata all'Italia ammonta a 1.211.280.657 Euro di cui 1.029.588.558 Euro di contributo UE e 181.692.099 Euro di contributo nazionale.

Per accedere al sostegno del JTF, gli Stati membri devono presentare i propri piani territoriali per una transizione giusta (Territorial Just Transition Plans TJTP, o JTP) che individuino i territori che beneficiano del Fondo e ne definiscano il processo di transizione fino al 2030, indicando le



# *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

sfide, le esigenze e gli obiettivi di sviluppo in merito ai processi di diversificazione economica, riqualificazione professionale, creazione posti di lavoro e risanamento ambientale.

Al fine di garantire le funzioni di supporto all'Autorità di Gestione nello svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione del Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*Do Not Significat Harm*, DNSH) necessarie ai fini dell'adozione del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 si chiede che vengano attivate le procedure di affidamento necessarie per l'acquisizione su MEPA del servizio sopraindicato, utile all'espletamento di n. 2 Indagini come di seguito specificato:

## **1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) se necessaria**

Per le prerogative e gli effetti ambientali orientati a promuovere a livello nazionale la transizione ecologica auspicata negli attuali orientamenti comunitari, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale, di seguito anche "TUA"), il PN JTF segue l'iter di "Valutazione Ambientale strategica" in sede statale (art. 7, comma 1, del TUA s.m.i.). La predisposizione della relativa procedura di VAS è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione del Programma. In tal modo, si assicura che il PN JTF sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o successiva approvata in corso di redazione del Programma (Direttiva VAS e TUA- allegato VI - e s.m.i. integrato con la relativa "Valutazione di incidenza ambientale di Piani e Progetti" da redigere ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.).

Il servizio richiesto prevede lo svolgimento delle seguenti attività, svolte in raccordo con l'Autorità di Gestione:

1. redazione del Piano di lavoro definitivo<sup>1</sup> e del **modello procedurale metodologico**;

<sup>1</sup> Il Piano di lavoro definitivo sarà predisposto a valle dell'affidamento mentre un Piano preliminare dovrà essere presentato in sede di offerta tecnica.



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

2. redazione del **Rapporto preliminare ambientale** finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
3. presentazione dell'**istanza di VAS** da inoltrare all'Autorità competente;
4. redazione del **Rapporto ambientale**, comprensivo dello **Studio di Incidenza** e della **Sintesi non tecnica**. I primi due documenti sono finalizzati a individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del PN JTF potrebbe generare sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sui Siti Rete Natura 2000, mentre il terzo documento ha lo scopo di evidenziare gli elementi principali della valutazione esposti nel Rapporto ambientale con un linguaggio divulgativo e facilmente comprensibile al pubblico;
5. **definizione delle modalità per il monitoraggio ambientale;**
6. redazione della **Dichiarazione di sintesi** volta a illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PN JTF e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono state scelte le linee di intervento del PN alla luce delle alternative possibili individuate;
7. **definizione del percorso partecipativo**, delle attività di consultazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato, anche per quanto concerne l'analisi e la valutazione delle osservazioni che verranno presentate nell'ambito delle consultazioni;
8. **partecipazione alle Conferenze di Valutazione e predisposizione del materiale di supporto** alla presentazione e alla divulgazione degli esiti della valutazione ambientale, nonché alla redazione di verbali e report sintetici.

È inoltre richiesto **l'aggiornamento della documentazione** relativa alla VAS qualora sia necessario apportare modifiche al PN JTF a seguito delle risultanze del confronto in fase di negoziato con il Governo italiano e la Commissione europea.

Le attività oggetto del servizio dovranno essere sviluppate anche tenendo conto di eventuali processi di VAS in corso di piani e/o programmi attinenti alle tematiche di interesse del PN JTF.

Sotto il profilo delle modalità di esercizio, si evidenzia l'importanza di svolgere le attività in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e tenendo conto di



# *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

eventuali orientamenti della Commissione europea in materia di valutazione ambientale dei programmi cofinanziati dai fondi europei.

Esigenze particolari di approfondimento riferite alle tematiche oggetto del servizio potranno essere espresse dall'Autorità di Gestione in funzione della necessità di garantire una efficace ed efficiente attuazione delle attività.

La tempistica e la redazione di elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto ai prodotti indicati, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze e impegni nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità di Gestione. In rapporto a specifiche esigenze il Fornitore del servizio dovrà assicurare celerità d'intervento e capacità risolutiva.

## **2. Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm, DNSH) -**

Il punto 10 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce che:

*“data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'Accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici.*

*In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come “Regolamento tassonomia”.*

*Il comma 4 dell'art. 9 di tale regolamento stabilisce che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11*



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

*TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, di seguito DNSH).*

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal europeo*). In particolare, un'attività economica non deve arrecare un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Da queste previsioni discende la necessità, prima dell'adozione del PN JTF da parte della Commissione Europea, di effettuare, per le misure previste, **una valutazione della rispondenza al principio DNSH**, in coerenza con le indicazioni comunitarie (si veda la nota esplicativa EGESIF della Commissione "*Application of the "do no significant harm" principle under cohesion policy*" del 27 settembre 2021 riferita alle politiche di coesione).



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

Al fine di garantire la coerenza nell'applicazione del principio DNSH ai programmi sostenuti dai Fondi, è inoltre raccomandato di seguire l'approccio di valutazione delle riforme e degli investimenti (misure) delineato nel Fondo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241).

La Comunicazione della Commissione "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*" propone orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", orientamenti che **qui si assumono come rilevanti ai fini del servizio richiesto.**

Tale processo di valutazione condiziona la selezione degli investimenti e delle riforme e qualifica le caratteristiche di quelle selezionate (in particolare quelle ad alto rischio di impatto) con specifiche indicazioni tese a contenerne l'effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.

Le attività di cui ai punti 1 e 2 sono strettamente interconnesse in ragione dell'unicità del Programma Nazionale, nonché della natura del servizio che arreca utilità all'Autorità di Gestione solo se unitariamente considerato.

Le caratteristiche del servizio, le modalità di interazione con il Committente, la composizione del Gruppo di Lavoro, gli obiettivi dell'affidamento e le modalità di restituzione dei risultati sono illustrate nel Capitolato Speciale.

Data la natura del servizio, gli operatori economici che intendono partecipare all'offerta dovranno possedere, oltre ai requisiti minimi previsti per la partecipazione, ulteriori requisiti, ovvero:

- 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- 2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni.



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND 2021-2027

Tali requisiti, unitamente alle modalità di presentazione delle candidature, sono specificati nell'Avviso esplorativo "Manifestazione di Interesse".

Il servizio dovrà essere erogato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro **12 mesi**, secondo le tempistiche previste nei documenti di gara, che dovranno tassativamente essere rispettate.

Per il servizio in oggetto si stima un importo massimo a base d'asta pari ad euro **88.500,00 (ottantottomilaecinquencento/00) al netto dell'IVA.**

Il servizio sarà acquisito con una procedura negoziata ai sensi dell'all'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 con RDO su MEPA, previa indagine di mercato mediante Avviso esplorativo e sarà aggiudicato applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'AdG si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché non anomala ai sensi di legge;
- non procedere all'aggiudicazione definitiva per motivi di interesse pubblico.

**Il Dirigente**

(dr. *Giorgio Martini*)